



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 29/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 20:36, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	SI
ASSESSORE	BESANA MIRKO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 29.04.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 20 dello Statuto comunale, relativo al funzionamento della Giunta comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza limitandosi a stabilire, al comma 2, che "Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa";

RITENUTA la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

RILEVATA l'opportunità, fortemente accentuata dalle recenti emergenze sanitarie (si vedano, in primis, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

RILEVATO CHE le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;

ATTESO che l'articolo 1 del D.P.C.M. 11.03.2020 prevede al punto 6) che "le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente" e al punto 10) che "per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile";

RICHIAMATI:

- l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";

- l'art. 12 comma d.lgs. n. 82 del 2005 ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”

- il citato art 12 comma 3 bis del d.lgs. n. 82 del 2005 a norma del quale: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;

l'art. 41 comma 1 del d.lgs. n. 82 del 2005 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;

VISTO il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue: “Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici”;

RICHIAMATO più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

ATTESO CHE in base a tale norma pare corretto affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- in particolare, l'enunciato linguistico “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” si interpreta nel senso che “i consigli e le giunte che ANCORA non abbiano...” giacché è contrario a ragionevolezza che la disciplina adottata prima del Decreto Legge la si ritenga legittima, mentre non sia più possibile adottarla ora che la disposizione di rango statale lo prevede, consolidandola nell'ordinamento;

- che sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

VISTO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha interpellato l'Avvocatura Generale dello Stato al fine di verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli Enti Locali possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche successivamente al termine dell'emergenza sanitaria;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiamato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 19.4.2022;

VISTO altresì che la Prefettura di Lecco, con nota prot. n. 19609 del 20.4.2022, ha confermato i pareri sopra richiamati;

RITENUTO di poter disciplinare autonomamente la materia, anche a regime, con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale che preveda altresì che le sedute si svolgano completamente in remoto, con tutti i soggetti legittimati a partecipare a distanza (sindaco e segretario compresi).

RITENUTO, pertanto, di dover adottare una disciplina diretta ad assicurare maggior flessibilità al funzionamento telematico dell'Organo;

VISTO, pertanto, il documento allegato contenente la disciplina di cui sopra (Allegato n. 1);

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Sindaco/Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

VISTO l'art. 48 TUEL, recante la competenza cd. residuale (anche in materia regolamentare di organizzazione) della Giunta comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della riserva di regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dei servizi amministrativi, ai sensi dell'art. 49 e del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la disciplina di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);
- 2) **DI DEMANDARE** all'Ufficio Segreteria l'attuazione amministrativa della presente deliberazione;
- 3) **DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio *on-line*, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.
- 5) **DI COMUNICARE** la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all'affissione all'Albo Pretorio *on-line*, ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del DLgs.267/00 stante l'evidente urgenza di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 411 del 29/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **29/04/2022**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 538

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PANZERI SABINA** attesta che in data 12/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.